



AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Tra

L'Agazia per l'Italia Digitale (di seguito anche AgID), con sede legale in Roma, Viale Marx n. 43 - CF 97735020584, nella persona del Direttore Generale, ing. Agostino Ragosa;

e

Direzione Generale per gli Archivi (di seguito anche DGA) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con sede legale in Roma, Via Gaeta n. 8a - CF 80222830582, nella persona del Direttore Generale (ad interim), dott.ssa Rossana Rummo;

e

L'Archivio Centrale dello Stato (di seguito anche ACS), con sede legale in Roma EUR, Piazzale degli Archivi n. 27 - CF 80215390586, nella persona del Sovrintendente, dott. Agostino Attanasio;

di seguito denominate, anche, congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte"

PREMESSO CHE

- L'Agazia per l'Italia Digitale ha personalità giuridica di diritto pubblico, con competenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. È preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana. L'Agazia, tra l'altro, esercita le sue funzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel Paese e di razionalizzare la spesa pubblica;
- La Direzione generale per gli Archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia ed applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali;
- L'Archivio Centrale dello Stato è tenuto a ricevere e custodire gli archivi e i documenti, su qualunque supporto, degli organi centrali dello Stato italiano e degli enti pubblici nazionali soppressi; conserva gli archivi e i documenti, su qualunque supporto, di enti pubblici di rilievo nazionale e di privati che lo Stato abbia in proprietà o deposito per disposizioni di legge o a qualunque altro titolo; garantisce la consultabilità della

documentazione conservata; esercita la sorveglianza sugli archivi in formazione degli organi centrali dello Stato; costituisce repository degli archivi digitali degli organi centrali dello Stato;

- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera di intesa, ha espresso la volontà di aderire alla iniziativa promossa dall'Agenda per l'Italia Digitale riguardante l'individuazione di criteri e metodologie tecniche e organizzative con l'obiettivo di definire e realizzare la rete nazionale dei poli conservativi distribuiti, anche a livello territoriale, e, conseguentemente, costituire l'archivio nazionale della pubblica amministrazione italiana per la conservazione e l'accesso dei documenti amministrativi informatici.

VISTO

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il quale stabilisce che *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- il decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante *"Misure urgenti per la crescita del Paese"*, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare l'art. 19 che istituisce l'Agenda per l'Italia Digitale e l'art. 20 che ne definisce le funzioni;
- il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, recante *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"* convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 con il quale vengono recepiti nel nostro ordinamento i principi dell'Agenda Digitale Europea;
- il comma 3-bis dell'art. 20 del D.L. n. 83/2012, introdotto dal D.L. n. 179/2012, che attribuisce all'AgID anche la funzione di promozione, definizione e sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana e in conformità al programma europeo Horizon2020, con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, la valorizzazione digitale dei beni culturali e paesaggistici;
- il decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177 *"Riorganizzazione del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69"*;
- il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, recante *"Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*, come modificato dal D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91, *"Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di*

organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali”;

- in particolare l’art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91, che modifica l’art. 9, comma 6 del D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 concernente la nuova articolazione degli uffici della Direzione generale per gli archivi del Ministero per i beni e le attività culturali;
- il D. M. del 7 ottobre 2008, che attribuisce autonomia speciale all’ACS, in particolare l’art. 6 relativo ai compiti istituzionali;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. recante *"Codice dell’Amministrazione Digitale"*;
- la deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11 *"Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali"*, attualmente in vigore fino alla pubblicazione del D.P.C.M., di prossima emanazione, contenente le nuove regole tecniche del sistema di conservazione degli archivi digitali;
- il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante *"Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273"*;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;

CONSIDERATO

- che l’AgID contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione nella Pubblica Amministrazione e la crescita economica e promuove il riuso delle soluzioni tecnologiche ed organizzative nell’ambito delle pubbliche amministrazioni;
- che l’AgID supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione sostitutiva negli archivi digitali, al fine di accelerare i processi di informatizzazione dei documenti amministrativi;
- che l’AgID supporta la costruzione di modelli di partnership tra l’AgID stessa ed il Sistema della ricerca pubblica e favorisce la cooperazione per lo sviluppo di progetti, soluzioni tecnologiche e servizi innovativi per la Pubblica Amministrazione;
- che l’AgID ha svolto e continua a svolgere studi e approfondimenti, anche in collaborazione con le pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici di Ricerca e Università sulle tematiche della dematerializzazione della documentazione amministrativa, al fine

di individuare criteri e modalità tecniche per la conservazione dei documenti informatici o di quelli ottenuti dalla digitalizzazione di documenti cartacei per garantire nel tempo l'integrità, la provenienza e la reperibilità dei documenti stessi e per promuovere l'economicità dell'azione amministrativa;

- che le attività e i compiti svolti dall'AgID sono di particolare interesse della Direzione Generale per gli Archivi e dell'Archivio Centrale dello Stato;
- che tra Archivio Centrale dello Stato e il Sistema pubblico della Ricerca, tra cui si colloca il CNR, sono stati definiti stabili accordi di collaborazione;
- che le Parti hanno natura pubblicistica e hanno interesse a promuovere e realizzare la digitalizzazione dell'attività amministrativa, soprattutto attraverso l'utilizzo di sistemi sicuri, affidabili e giuridicamente validi per la conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato, tra la Parti si conviene quanto segue:

Art. 1

(Premesse)

1. Il contenuto delle premesse e delle considerazioni che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto Accordo).

Art. 2

(Oggetto dell'Accordo)

1. Con il presente Accordo l'Agenzia per l'Italia Digitale, la Direzione Generale Archivi e l'Archivio Centrale di Stato collaborano stabilmente per definire, nel rispetto delle rispettive competenze:

a) l'analisi e lo studio delle soluzioni metodologiche, organizzative e tecniche innovative esistenti o in corso di realizzazione per la corretta conservazione di documenti digitali prodotti dalla pubblica Amministrazione e dagli enti pubblici, anche considerando quanto previsto dallo schema di D.P.C.M. di prossima emanazione contenente le nuove Regole tecniche del sistema di conservazione degli archivi digitali;

b) l'individuazione di criteri e metodologie allo scopo di definire e disegnare un modello nazionale di riferimento per la realizzazione di Poli conservativi distribuiti, anche a livello territoriale, adattabile alle differenti realtà nazionali;

c) la definizione di linee guida tecnico operative per la diffusione del modello stesso;

d) il supporto e la consulenza alle pubbliche Amministrazioni e agli enti pubblici nella realizzazione dei Poli conservativi;

e) la formazione di professionalità adeguate all'assunzione delle responsabilità connesse all'attività di gestione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici.

Art. 3

(Gestione della collaborazione)

1. Ciascuna Parte nomina un proprio Referente con il compito di concordare le modalità operative di attuazione del presente Accordo e coordinare lo svolgimento delle relative attività.
2. Le Parti si impegnano a darsi reciproca e tempestiva comunicazione circa l'eventuale sostituzione dei Referenti per l'attuazione del presente Accordo.
3. Verrà inoltre costituito un Gruppo di lavoro, formato da personale designato dall'AgID, dalla DGA e dall'Archivio Centrale dello Stato, con il compito di assicurare lo svolgimento delle attività previste e descritte in apposite Convenzioni operative.
4. Il Gruppo di lavoro si riunisce con cadenza mensile, ovvero quando necessario, producendo apposite relazioni, con cadenza almeno annuale, che riassumono sinteticamente le attività svolte ed i risultati conseguiti a seguito della collaborazione.

Art. 4

(Convenzioni operative)

1. Le Parti disciplinano attraverso specifiche Convenzioni operative, promosse dai Referenti, le modalità, i metodi e le risorse per l'attuazione delle singole iniziative che derivano dal presente Accordo.
2. Qualora uno dei soggetti firmatari del presente Accordo intenda sottoscrivere le Convenzioni di cui al comma 1 è tenuto ad acquisire preventivamente l'assenso delle parti.

Art. 5

(Partecipazione di altre pubbliche Amministrazioni o enti pubblici)

1. Le Parti si impegnano a promuovere la partecipazione della Pubblica Amministrazione e del Sistema Pubblico della Ricerca alle attività oggetto del presente Accordo.
2. L'Agenzia per l'Italia Digitale, la Direzione generale per gli Archivi e l'Archivio Centrale dello Stato potranno individuare altre pubbliche Amministrazioni e enti pubblici, anche di ricerca che intendono collaborare per il raggiungimento di specifici obiettivi dell'Accordo e stipulare con dette pubbliche amministrazioni ed enti pubblici i relativi specifici atti convenzionali. Ciascuna Parte darà tempestiva notizia alle altre Parti di tale stipula.

Art. 6

(Proprietà intellettuale e risultati)

1. Ciascuna delle Parti rimarrà esclusiva titolare delle informazioni, know-how e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale (marchi commerciali, registrati e non, marchi di servizio, insegne e altri segni distintivi, nonché software e programmi informatici) e su quanto da essa realizzato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Accordo e messo a disposizione per l'attuazione delle Convenzioni di cui all'articolo 4 del presente Accordo.
2. L'uso degli stessi marchi commerciali, registrati e non, marchi di servizio, insegne e altri segni distintivi, nonché software e programmi informatici, che dovrà essere consentito alle Parti nell'ambito del presente Accordo, non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalle Convenzioni di cui all'articolo 4 del presente Accordo.
3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria.
4. I dati utilizzati per le attività oggetto della collaborazione, di studio e sperimentazione non possono essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche Amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi in mancanza di autorizzazione scritta dell'Amministrazione interessata.
5. I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo, e delle Convenzioni di cui all'articolo 4 del presente Accordo, saranno di proprietà delle Parti, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca e i diritti sulle invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori, di cui agli artt. 63, 64 e 65 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 7

(Responsabilità)

1. Le Parti si impegnano ad ottemperare, a proprio carico, ciascuno per la parte di propria competenza, a tutti gli obblighi di legge verso il proprio personale e/o i collaboratori di ciascuna struttura impegnati nelle attività previste dal presente Accordo, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro dipendente e/o autonomo e di assicurazioni obbligatorie.

Art. 8

(Durata)

1. Il presente Accordo ha una validità di 5 anni dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato, per un periodo di uguale durata, mediante apposito atto scritto.

Art. 9

(Recesso)

1. Ciascuna delle Parti ha la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta all'altra Parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
2. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano altrimenti.

Art. 10

(Riservatezza)

1. Ciascuna delle Parti si impegna a rispettare rigorosamente tutte le norme relative alla tutela della riservatezza dei dati personali. In particolare si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti le altre Parti, di cui dovesse venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.
2. Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a non eseguire copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di documenti riguardanti le altre Parti, dei quali sia eventualmente venuta in possesso.

Art. 11

(Pubblicità)

1. A decorrere dalla sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna delle Parti autorizza le altre Parti a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni. Parti si impegnano reciprocamente a dare atto - sia in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti in esito al presente Accordo e alle Convenzioni di cui all'art. 4 del presente Accordo sia in caso di redazione e pubblicazione di documenti relativi a detti risultati - che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art. 12

(Informativa trattamento dati)

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, le Parti dichiarano di essere state informate circa le

modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

2. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.
3. Sottoscrivendo il presente Accordo le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D. lgs. n. 196/2003 ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

ART. 13

(Norme conclusive)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni che regolano l'istituzione e il funzionamento di ciascuna Parte, nonché alla normativa vigente nella materia oggetto del presente Accordo.

ART. 14

(Foro competente)

1. Le eventuali controversie, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo e alle Convenzioni operative derivanti dal medesimo, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma, 25 luglio 2013

Agenzia per l'Italia Digitale

Il Direttore Generale
Ing. Agostino Ragosa

Direzione Generale per gli
Archivi

Il Direttore Generale
Dott.ssa Rossana Rummo

Archivio Centrale dello Stato

Il Sovrintendente
Dott. Agostino Attanasio